



aggiornamento Giugno 2021

Decreto Rilancio

**BONUS
VACANZE**

Illustrato
dall'Agenzia delle Entrate

Bonus vacanze (Art. 176)

Beneficio

Credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, bed & breakfast e agriturismi, agenzie di viaggi e tour operator

Destinatari e misura massima

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

- 150 euro per nuclei di 1 persona
- 300 euro per nuclei di 2 persone
- 500 euro per nuclei di 3 o più persone.

Fruizione

Modalità

Il bonus si utilizza :

- per l'80%, nel periodo tra il **1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto per il servizio turistico
- per il 20%, in forma di **detrazione di imposta** da usufruire nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno di imposta 2020 o 2021 (a seconda dell'anno in cui il bonus viene utilizzato), presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.

Condizioni di utilizzo

- Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta
- Può essere speso in un'unica soluzione e **per i servizi resi da una sola struttura (o un'unica agenzia viaggi o tour operator)**
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da **fattura elettronica o documento commerciale (o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale)**, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto
- Il pagamento può essere effettuato anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, oltre che di agenzie viaggi e tour operator.

Cittadino

Modalità

Uno dei componenti del nucleo familiare, **entro il 31 dicembre 2020**, deve:

- aver presentato all'INPS, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell'**attestazione ISEE**
- essersi dotato di una **identità digitale SPID o CIE** (Carta di Identità Elettronica)
- aver scaricato l'applicazione per smartphone **IO – l'app dei servizi pubblici**, gestita da PagoPA SpA – ed effettuato il primo accesso

Richiesta

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, uno dei componenti del nucleo deve aver richiesto il bonus vacanze mediante l'app IO.

L'app IO verifica i requisiti e, in caso di esito positivo:

- conferma l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione
- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare
- visualizza il codice univoco e il QR-code, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.

Utilizzo

Al momento del pagamento del servizio turistico, uno dei componenti del nucleo familiare – anche diverso dal richiedente – comunica al fornitore **il codice univoco o il QR-code** ottenuto mediante l'app IO.

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator) ne verifica la validità e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto.

Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

Esercente

Effettuazione dello sconto

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator, il fornitore del servizio turistico verifica la validità del bonus tramite accesso all'**area riservata del sito web dell'Agenzia**, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo.

Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto.

Recupero dello sconto

Gli sconti praticati vengono recuperati sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione su modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto.

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (**6915**) da indicare nel modello F24.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore del servizio può cedere il credito d'imposta - in tutto o in parte - a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Le cessioni devono essere comunicate all'Agenzia mediante la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Per maggiori dettagli
è possibile
consultare la guida

**BONUS
VACANZE**